



COMUNE DI ZINASCO

PROVINCIA DI PAVIA

N. 9 Reg.Del.
del 29/04/2016

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) ANNO 2016 - CONFERMA

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. NASCIMBENE MASSIMO - Presidente	Sì
2. LANZA IGNAZIO - Assessore	No
3. MIRACCA GIUSEPPE - Assessore	Sì
4. CAIRO VALENTINA - Assessore	Sì
5. BOIOCCHI LUIGI - Consigliere	Sì
6. MAMOLI GRAZIANO - Consigliere	Sì
7. STANCANELLI CHRISS - Assessore	Sì
8. TOMASI PAOLO - Consigliere	Sì
9. SIVIERI MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
10. BOSCATI MARIO - Consigliere	Sì
11. BOSSI MASSIMO - Consigliere	No
12. DELBO' ROBERTO - Consigliere	Sì
13. MELONI CRISTINA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor D.ssa Anna BIANCHI.

Il Signor NASCIMBENE MASSIMO nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 - CONFERMA
--

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n.267/2000:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Gabriella Betella

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione esplicativa dell'assessore al bilancio Valentina Cairo;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, dando atto che le abitazioni principali, tranne le categorie A/1 – A/8 – A/9 sono escluse dal pagamento IMU e TASI;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di **TASI**, tra cui in particolare:

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi*

e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (**TASI**), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

RILEVATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare

RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura parziale della spesa la TASI è diretta, esplicitando inoltre il dettaglio dei costi previsti nell'anno 2016:

Servizi	Costi
Polizia Locale	75.580,00
Verde pubblico	21.000,00
Illuminazione pubblica	110.000,00
Servizi cimiteriali	20.300,00
Viabilità (1/3 spesa personale)	18.000,00
TOTALE	244.880,00

VALUTATO che al fine di assicurare la copertura finanziaria parziale delle spese correnti dei servizi sopraelencati risulta necessario confermare per l'anno 2016 l' aliquota TASI nella misura base del 1 per mille per tutte le fattispecie imponibili (così come già previsto per l'anno 2015 con Delibera C.C. 13 del 14.05.2015);

VISTO il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

CON voti 8 favorevoli – 3 contrari (Boscati Mario, Delbò Roberto, Meloni Cristina)

DELIBERA

1. **di confermare** per l'anno 2016 le seguenti aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) , già vigenti nell'esercizio precedente:

- ALIQUOTA 1 per mille per tutte le tipologie imponibili

2. **di confermare**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
3. **di stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 48 per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016.
4. **di inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo sui servizi indivisibili (**TASI**), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98.
5. **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
NASCIMBENE MASSIMO

Il Segretario Comunale
D.ssa Anna BIANCHI

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Web di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 a partire dal giorno

Zinasco , li _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Anna BIANCHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/082000, n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Anna BIANCHI